

Gazzetta ufficiale

L 209

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
17 agosto 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/505/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 dicembre 2010, relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 817/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera francese** 12
- ★ **Regolamento (UE) n. 818/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e VIa per le navi battenti bandiera spagnola** 14
- ★ **Regolamento (UE) n. 819/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola** 16

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011, che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽¹⁾	18
★ Regolamento (UE) n. 821/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America	24
Regolamento di esecuzione (UE) n. 822/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	39
Regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2011 della Commissione, del 16 agosto 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11	41

DECISIONI

2011/506/UE:

★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 agosto 2011, recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia [notificata con il numero C(2011) 5745]	43
--	----

2011/507/UE:


★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 agosto 2011, recante modifica della decisione 2005/382/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria [notificata con il numero C(2011) 5746]	49
---	----

2011/508/UE:

★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania [notificata con il numero C(2011) 5798] ⁽¹⁾ ...	53
---	----

Rettifiche

★ Rettifica della decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GU L 320 del 5.12.2009)	62
★ Rettifica della decisione 2010/320/UE del Consiglio, dell'8 giugno 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 145 dell'11.6.2010)	63



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2010

relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2011/505/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera⁽¹⁾, in particolare l' articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone⁽²⁾ («l'accordo»).
- (2) L'articolo 18 dell'accordo prevede che il Comitato misto possa decidere eventuali modifiche all'accordo, tra cui modifiche all'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- (3) Al fine di garantire un'applicazione coerente e corretta degli atti giuridici dell'Unione e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, l'allegato II dell'accordo deve essere modificato per integrare i nuovi atti giuridici dell'Unione alla quale l'accordo attualmente non fa riferimento.
- (4) A fini di chiarezza e di razionalità, occorre procedere alla codificazione dell'allegato II dell'accordo e del protocollo di tale allegato.

- (5) Alla presente decisione si applica il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla presente decisione si applica altresì il protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) Gli impegni contenuti nell'accordo ai sensi del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non vincolano la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito in quanto obblighi di diritto dell'Unione ma continuano ad applicarsi in quanto obblighi derivanti da un impegno tra detti Stati membri e la Confederazione svizzera,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone deve essere basata sul progetto di decisione del Comitato misto di cui all'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

Articolo 2

La dichiarazione di cui all'allegato II della presente decisione è approvata e deve essere formulata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto all'atto dell'adozione da parte di quest'ultimo della decisione di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2010

Per il Consiglio

La presidente

J. MILQUET

ALLEGATO I

PROGETTO

DECISIONE N. .../2010 DEL COMITATO MISTO

istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone

del ...

che sostituisce l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato II dell'accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del 6 luglio 2006 ⁽¹⁾ e deve ora essere aggiornato per tenere conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea entrati in vigore da tale data, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾ e le misure adottate per l'applicazione di tale regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽³⁾.
- (4) A fini di chiarezza e razionalità, l'allegato II dell'accordo e il protocollo di tale allegato devono essere consolidati in una versione giuridicamente vincolante.

- (5) L'allegato II dell'accordo deve essere mantenuto in linea con l'evoluzione degli atti giuridici pertinenti dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo: «l'accordo») è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il Comitato misto

Il presidente

I segretari

⁽¹⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE*Articolo 1*

1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

2. Si intende che i termini "Stato membro" o "Stati membri", che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell'Unione europea.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.

2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.

Articolo 3

1. Nel protocollo del presente allegato sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l'assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell'Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, concernenti gli assegni svizzeri per grandi invalidi e le prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità.

2. Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

SEZIONE A: ATTI GIURIDICI CUI SI FA RIFERIMENTO

1. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati⁽²⁾.

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato nel seguente modo:

a) *nell'allegato I, sezione I*, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull'articolo 131, capoverso 2, e sull'articolo 293, capoverso 2, del codice civile svizzero";

b) *nell'allegato I, sezione II* è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Gli assegni di nascita o di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell'articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.";

c) *nell'allegato II* è aggiunto il testo seguente:

"Germania-Svizzera

a) Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:

i) il punto 9 b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell'exclave tedesca di Büsingen);

ii) il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b), frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (accesso all'assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania);

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

b) per quanto concerne l'accordo d'assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 1992:

- i) l'articolo 8, paragrafo 5, la Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Spagna-Svizzera

Il punto 17 del protocollo finale della convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 giugno 1982; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera.

Italia-Svizzera

Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 1980.;

d) nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera";

e) nell'allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di base (legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale su l'assicurazione per l'invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

f) nell'allegato VIII, parte 2 è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

g) nell'allegato IX, parte II è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

Rendite per i superstiti e d'invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).";

h) nell'allegato X è aggiunto il testo seguente:

"1. Le prestazioni complementari (legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.

2. Le rendite per casi di rigore ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità [articolo 28, capoverso 1, lettera a), della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, così come modificata il 7 ottobre 1994].

3. Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantonali.

4. Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.";

i) nell'allegato XI è aggiunto il testo seguente:

"Svizzera

1. L'articolo 2 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo 1 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità, che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorché tali persone dichiarano la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera e possibilità di esenzione:
 - a) le disposizioni legali svizzere che disciplinano l'assicurazione malattie obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
 - i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
 - ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
 - iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera;
 - iv) i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, allorché tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;
 - v) i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, allorché tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.

Sono considerati familiari le persone definite come familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza;

- b) le persone menzionate alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, nei casi contemplati alla lettera a) punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla lettera a) punto ii), Portogallo.

Detta richiesta:

- aa) dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione;
 - bb) vale per tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
4. Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento è assoggettata, ai fini dell'assicurazione malattie, in applicazione del punto 3, lettera b), alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo, i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono egualmente suddivisi tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattie dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattie del paese di residenza.
 5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza in virtù del paragrafo 3, lettera b), e i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l'assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
 7. I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.

8. Una persona che esercitava in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o dipendente che copriva i fabbisogni vitali e che, avendo dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia, non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, è considerata assicurata da questa assicurazione per la concessione di provvedimenti d'integrazione fino all'erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.”
2. Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾.

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è adattato nel seguente modo:

- a) nell'allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

“Accordo franco-svizzero del 26 ottobre 2004 che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie

Accordo italo-svizzero del 20 dicembre 2005 che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie.”

3. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ⁽³⁾, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
4. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009 ⁽⁵⁾, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell'entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5. Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità ⁽⁶⁾.

SEZIONE B: ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

1. Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
2. Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza ⁽⁸⁾.
3. Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa all'aggregazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 3.

4. Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
5. Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari ⁽²⁾.
6. Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale ⁽³⁾.
7. Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽⁴⁾.
8. Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
9. Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della Commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ⁽⁶⁾.
10. Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽⁷⁾.
11. Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti ⁽⁸⁾.
12. Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia ⁽⁹⁾.
13. Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia ⁽¹⁰⁾.
14. Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, sezione A, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.
15. Decisione S4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.

⁽³⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

⁽⁶⁾ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

⁽¹¹⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.

⁽¹²⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.

16. Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di "prestazioni in natura" definita all'articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
17. Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽²⁾.
18. Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso ⁽³⁾.
19. Decisione U1 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico ⁽⁴⁾.
20. Decisione U2 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente ⁽⁵⁾.
21. Decisione U3 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di "disoccupazione parziale" applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

SEZIONE C: ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

1. Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza ⁽⁷⁾.
2. Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.

⁽²⁾ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.

⁽⁸⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.

PROTOCOLLO
dell'allegato II dell'accordo

I. Assicurazione contro la disoccupazione

Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.

1. Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
 - 1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) ⁽¹⁾ e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
 - 1.2. Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d'altronde diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d'origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d'origine.
 - 1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito:
 - a) il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore);
 - b) dell'importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionate al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera ⁽²⁾;
 - c) la Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l'importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2. Nel caso in cui uno Stato membro incontri difficoltà con la fine del sistema delle retrocessioni o la Svizzera incontri difficoltà con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

II. Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l'8 ottobre 1999, sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.

III. Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera, del 17 dicembre 1993, sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo».

⁽¹⁾ Attualmente 12 mesi.

⁽²⁾ Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno 12 mesi — durante soggiorni ripetuti — nello spazio di due anni.

*ALLEGATO II***DICHIARAZIONE****Riguardante la dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

La «Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti» di cui al secondo trattino della dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 72) è stata rinominata «Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale» dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 817/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2011

recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

Articolo 3

Entrata in vigore

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	26/T&Q
Stato membro	Francia
Stock	USK/567EI.
Specie	Brosmio (<i>Brosme brosme</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII
Data	9.7.2011

REGOLAMENTO (UE) N. 818/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2011****recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone Vb e Va per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	25/T&Q
Member state	Spagna
Stock	HAD/5BC6A.
Specie	Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa
Data	4.7.2011

REGOLAMENTO (UE) N. 819/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2011****recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	24/T&Q
Member state	Spagna
Stock	POK/56-14.
specie	Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)
Zona	Zona VI e acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV
Data	4.7.2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 820/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2011

che approva la sostanza attiva terbutilazina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽²⁾ si applica alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione⁽³⁾, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione. La terbutilazina è una sostanza attiva di cui è stata verificata la completezza ai sensi di tale regolamento.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000⁽⁴⁾ e (CE) n. 1490/2002⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità di attuazione della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la terbutilazina.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, il notificante ha ritirato il sostegno all'iscrizione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro 2 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Al fine di non iscrivere la terbutilazina, è stata pertanto adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive

nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze⁽⁷⁾.

- (4) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in prosieguo «il richiedente») ha chiesto con una nuova domanda l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I della medesima.
- (5) La domanda è stata presentata al Regno Unito, designato Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il periodo di tempo per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti sostanziali e procedurali di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (6) Il Regno Unito ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare inviata in data 3 febbraio 2010 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo «l'Autorità») e alla Commissione. L'Autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente per raccogliergli le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. In data 20 dicembre 2010, l'Autorità ha presentato alla Commissione su richiesta di quest'ultima e ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, le sue conclusioni sulla terbutilazina⁽⁸⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione complementare e la conclusione dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso in data 17 giugno 2011 nella forma di relazione di riesame della Commissione sulla terbutilazina.
- (7) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono terbutilazina soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nella

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

⁽⁸⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance terbutylazine (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva terbutilazina). EFSA Journal 2011;9(1):1969. [133 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1969. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu

- relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la terbutilazina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009
- (8) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.
- (9) Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare la terbutilazina è, in particolare, necessario raccogliere ulteriori informazioni di conferma.
- (10) È bene che, fino all'approvazione, trascorra un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti derivanti dall'approvazione.
- (11) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto la specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l'approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato, descritto all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi.
- (12) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Ciò non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I della direttiva o i regolamenti che approvano le sostanze attive.
- (13) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ deve essere modificato di conseguenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

- (14) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione della terbutilazina e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante la terbutilazina nell'allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva terbutilazina, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Riesame di prodotti fitosanitari

1. Se necessario, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari in tale allegato, e che il titolare dell'autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, o possa accedervi, ai sensi delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga terbutilazina come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze attive, tutte inserite, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, deve essere riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenga conto della parte B della colonna sulle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni fissate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto deciso, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente terbutilazina come unica sostanza attiva, modificano o eventualmente revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

- b) nel caso di un prodotto contenente terbutilazina come una tra più sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 oppure entro il termine fissato per tale modifica o revoca dagli atti legislativi che hanno iscritto la/le sostanza/e nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE o hanno approvato tale/i sostanza/e, se il termine scade più tardi.

Articolo 3

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

Articolo 4

Modifiche alla decisione 2008/934/CE

La riga riguardante la terbutilazina nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Terbutilazina N. CAS: 5915-41-3 N. CIPAC: 234	N2-tert-butil-6-cloro- N4-etil-1,3,5-triazina- 2,4-diammina	≥ 950 g/kg Impurità: propazina: non più di 10 g/kg atrazina: non più di 1 g/kg simazina: non più di 30 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla terbutilazina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>In questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <p>a) alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;</p> <p>b) al rischio per uccelli e mammiferi.</p> <p>Le condizioni di impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e l'obbligo di servirsi di eventuali programmi di monitoraggio per verificare la possibile contaminazione delle acque sotterranee in zone vulnerabili.</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull'incidenza delle impurità; 2) all'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità; 3) alla valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee ai metaboliti non identificati LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 e LM6; 4) alla rilevanza dei metaboliti MT1 (N-tert-butil-6-cloro-1,3,5-triazina-2,4-diammina), MT13 (4-(tert-butilammino)-6-(etilammino)-1,3,5-triazin-2-olo oppure 6-idrossi-N2-etil-N4- tert-butil-1,3,5-triazina-2,4-diammina), MT14 (4-ammino 6(tert-butilammino)-1,3,5-triazin-2-olo oppure N-tert-butil-6-idrossi-1,3,5-triazina-2,4-diammina), e dei metaboliti non identificati LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 e LM6 rispetto al cancro, se la terbutilazina è classificata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come «sospettata di provocare il cancro». <p>Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012; le informazioni di cui al punto 3 entro il 30 giugno 2013; le informazioni di cui al punto 4 entro 6 mesi dalla notifica della decisione con cui viene classificata la sostanza.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva si trovano nella relazione di riesame.

ALLEGATO II

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce che segue:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«16	Terbutilazina N. CAS: 5915-41-3 N. CIPAC: 234	N2-tert-butil-6-cloro-N4-etil-1,3,5-triazina-2,4-diammina	≥ 950 g/kg Impurità: propazina: non più di 10 g/kg atrazina: non più di 1 g/kg simazina: non più di 30 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla terbutilazina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <p>a) alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;</p> <p>b) al rischio per uccelli e mammiferi.</p> <p>Le condizioni di impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e l'obbligo di servirsi di eventuali programmi di monitoraggio per verificare la possibile contaminazione delle acque sotterranee in zone vulnerabili.</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, sulla base di dati analitici pertinenti, complete di informazioni sull'incidenza delle impurità; 2) all'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità; 3) alla valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee ai metaboliti non identificati LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 e LM6; 4) alla rilevanza dei metaboliti MT1 (N-tert-butil-6-cloro-1,3,5-triazina-2,4-diammina), MT13 (4-(tert-butilammino)-6-(etilammino)-1,3,5-triazin-2-olo oppure 6-idrossi -N2-etil-N4- tert-butil-1,3,5-triazina-2,4-diammina), MT14 (4-ammino 6(tert-butilammino)-1,3,5-triazin-2-olo oppure N-tert-butil-6-idrossi-1,3,5-triazina-2,4-diammina), e dei metaboliti non identificati LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 e LM6 rispetto al cancro, se la terbutilazina è classificata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come "sospettata di provocare il cancro".

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
						Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012; le informazioni di cui al punto 3 entro il 30 giugno 2013; le informazioni di cui al punto 4 entro 6 mesi dalla notifica della decisione con cui viene classificata la sostanza.»

(*) Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva si trovano nella relazione di riesame.

REGOLAMENTO (UE) N. 821/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2011

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("l'Unione"),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 4 dicembre 2010, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America (di seguito "USA" o il "paese interessato").

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 22 ottobre 2010 da Ineos Oxide Ltd ("il denunziante"), che rappresenta una parte notevole, in questo caso superiore al 25%, della produzione totale di acetato di vinile dell'industria dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati nonché i rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

(5) La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori esportatori noti nel paese interessato. Tre di tali produttori esportatori hanno fatto pervenire una risposta al questionario. Il quarto produttore esportatore si è rifiutato di collaborare all'inchiesta ed è stato pertanto informato che sarebbe stato soggetto al trattamento previsto per le società in caso di omessa collaborazione a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(6) La Commissione ha inoltre inviato questionari al denunziante e all'altro produttore dell'Unione citato nella denuncia.

(7) Considerato il numero elevato di importatori indipendenti potenzialmente interessati dalla presente inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Tuttavia, dal momento che solo due importatori si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura, si è deciso che il campionamento non fosse necessario. Due importatori dell'Unione hanno debitamente risposto al questionario ed è stata effettuata una visita di verifica presso la sede di uno di essi.

(8) D'altro canto, si sono manifestate diverse parti interessate in qualità di utilizzatori. A tali parti è stato inviato un questionario appositamente elaborato per gli utilizzatori. Dodici società hanno risposto al questionario e la Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi di due di esse.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

(a) Produttori dell'Unione

Ineos Oxide Ltd, Regno Unito

Wacker Chemie AG, Germania

(b) Produttori esportatori del paese interessato

Celanese Ltd.

The Dow Chemical Company

LyondellBasell Industries, Acetyls, LLC

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 327 del 4.12.2010, pag. 23.

(c) *Società indipendenti del paese interessato*

Terminal, Stati Uniti [ragione sociale della parte e ubicazione sono informazioni riservate]

(d) *Società collegate e indipendenti dell'Unione*

Celanese Chemicals Europe GmbH, Germania

Lyondell Chemie Nederland B.V., Paesi Bassi

Terminal, Unione [ragione sociale della parte e ubicazione sono informazioni riservate]

(e) *Società collegate né dell'Unione, né degli Stati Uniti d'America*

Dow Europe GmbH, Svizzera

(f) *Importatori*

Gantrade Ltd, Regno Unito

(g) *Utilizzatori*

Vinavil, Mapei, Italia

Synthomer, Regno Unito

3. Periodo dell'inchiesta

- (10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 e il 30 settembre 2010 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la fine del PI ("periodo in esame").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (11) Il prodotto in esame è l'acetato di vinile originario degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabile al codice NC 2915 32 00.
- (12) L'acetato di vinile (di seguito "VAM" o "prodotto in esame") è un prodotto chimico di base derivato dall'acido acetico.
- (13) L'acetato di vinile ha una grande varietà di applicazioni. La maggior parte dell'acetato di vinile prodotto viene utilizzato come materiale per la produzione di due prodotti derivati: l'acetato polivinilico e l'alcol polivinilico. Questi prodotti derivati costituiscono un importante polimero nelle diverse industrie. I polimeri dell'acetato polivinilico sono comunemente utilizzati nella produzione di vernici, adesivi, rivestimenti e per il finissaggio dei tessuti.
- (14) L'inchiesta ha rivelato che esiste un solo tipo di prodotto in esame.

2. Prodotto simile

- (15) L'inchiesta ha dimostrato che l'acetato di vinile prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e l'acetato di vinile prodotto nel paese interessato ed esportato nell'Unione possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Pertanto tali prodotti sono considerati a titolo provvisorio prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING**1. Valore normale**

- (16) Per determinare il valore normale, si è in primo luogo stabilito che le vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dei rispettivi produttori esportatori del paese interessato fossero rappresentative, cioè che il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5% del volume totale di vendite all'esportazione del prodotto in esame sul mercato dell'Unione, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (17) La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore si potessero considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PI.
- (18) Le transazioni di vendita sul mercato interno sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. Si è così determinato il costo di produzione sul mercato interno durante il PI.

- (19) Nel caso in cui oltre l'80% del volume delle vendite sul mercato interno sia stato effettuato a prezzi superiori ai costi e la media ponderata del prezzo di vendita fosse pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno, remunerative o meno. Tuttavia, qualora il volume delle vendite remunerative sia stato pari o inferiore all'80% del volume totale delle vendite, o qualora il prezzo medio ponderato fosse inferiore al costo di produzione medio ponderato, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative sul mercato interno.

2. Prezzo all'esportazione

- (20) L'inchiesta ha rivelato che l'acetato di vinile è stato esportato dal paese interessato nell'Unione i) tramite società commerciali collegate con sede nell'Unione; oppure ii) nel caso di un produttore esportatore, tramite una società commerciale collegata con sede al di fuori dell'Unione.

- (21) In entrambi i casi, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi ai quali il prodotto è stato rivenduto ai primi acquirenti indipendenti dell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, debitamente adeguato tenendo conto sia dei costi intervenuti tra l'importazione e la rivendita che degli utili.

3. Confronto

- (22) Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei rispettivi produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (23) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati, ove giustificati e applicabili, adeguamenti per le differenze relative a spese di movimentazione e magazzinaggio, trasporto e assicurazione, credito, sconti, commissioni, dazi all'importazione.

4. Margine di dumping

- (24) Secondo l'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping per i produttori esportatori degli Stati Uniti d'America che hanno collaborato è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.
- (25) Per determinare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato, è stato innanzitutto determinato il grado di non collaborazione. A tale scopo si è effettuato un confronto tra il volume delle esportazioni verso l'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni.
- (26) Considerando che il livello di collaborazione negli Stati Uniti d'America è stato elevato (superiore al 90%), si è ritenuto opportuno fissare in via provvisoria il margine di dumping residuo dei produttori esportatori di tale paese che non avevano collaborato al livello del dazio più elevato imposto ad un esportatore che aveva collaborato. Tale questione potrà essere soggetta ad ulteriore valutazione nella fase definitiva.
- (27) In base alla metodologia di cui sopra, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margini di dumping provvisori
Celanese Ltd.	12,1 %
LyondellBasell Acetyls, LLC	13,0 %
The Dow Chemical Company	13,8 %
Tutte le altre società	13,8 %

D. PREGIUDIZIO

1. Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

- (28) La denuncia è stata presentata da Ineos Oxide Ltd (di seguito "il denunziante"), un produttore di acetato di vinile dell'Unione, che rappresenta una parte notevole della produzione totale dell'Unione. Un secondo produttore dell'Unione, Wacker GmbH, ha sostenuto l'apertura del procedimento. La denuncia è stata perciò sostenuta da produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25% della produzione totale di acetato di vinile dell'industria dell'Unione. Il procedimento è stato pertanto aperto a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (29) Un terzo produttore con sede nell'Unione (Celanese Europe GmbH) è risultato essere collegato ad un produttore esportatore con sede nel paese interessato. In base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta, si è stabilito in via provvisoria che questo produttore era interamente controllato dalla Celanese Corporation con sede negli Stati Uniti, la quale riveste un ruolo decisivo nell'ambito delle principali operazioni commerciali europee, come la pianificazione aziendale, il controllo della produzione e le attività di acquisto e di vendita.
- (30) Considerato quanto sopra, si è ritenuto che lo status di Celanese Europe GmbH all'interno del gruppo fosse tale da causare un comportamento che sarebbe stato diverso da quello di altri produttori non collegati, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base. Si è inoltre ritenuto che, in virtù di tale status, la società potesse risentire in misura minore delle conseguenze negative del dumping pregiudizievole. Inoltre, se tale società fosse presa in considerazione ai fini delle risultanze sul pregiudizio, i dati aggregati relativi alla composizione dell'industria dell'Unione risulterebbero distorti.
- (31) Su tali basi, si è stabilito in via provvisoria che Celanese Europe GmbH non rientrasse nella definizione dell'industria dell'Unione.
- (32) Sono pertanto i due produttori, Ineos Oxide Ltd e Wacker GmbH, a costituire l'industria dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, rappresentando il 100% della produzione dell'Unione. Essi sono denominati di seguito "industria dell'Unione".

2. Determinazione del mercato dell'Unione in questione

- (33) Ai fini di stabilire se l'industria dell'Unione, definita ai considerando 28 e seguenti, fosse stata oggetto di notevole pregiudizio, si è esaminato in che misura si dovesse tener conto della produzione vincolata del prodotto in esame da parte dell'industria dell'Unione.
- (34) In effetti il prodotto in esame è venduto dall'industria dell'Unione sia sul a) mercato libero che sul b) mercato vincolato (nell'ambito dello stesso gruppo cui appartiene la società). Nel mercato vincolato, il prodotto in esame è utilizzato come materia prima di vari prodotti usati per vernici, adesivi, rivestimenti, ecc.
- (35) Ciò premesso, il prodotto in esame venduto come materia prima di altri prodotti a società appartenenti allo stesso gruppo è considerato destinato ad un "uso vincolato", nella misura in cui si verifica almeno una delle due seguenti condizioni: i) le vendite non sono effettuate a prezzi di mercato o ii) l'acquirente non ha una libera scelta di fornitore all'interno dello stesso gruppo di società. Nel corso dell'inchiesta è stato rilevato in via provvisoria che le vendite ad entità collegate, che acquistano il prodotto in esame come materia prima per la fabbricazione di un prodotto differente, devono essere considerate vendite vincolate; è risultato che, data la politica commerciale delle società, queste entità collegate non potevano scegliere liberamente il fornitore.
- (36) Tale distinzione è significativa ai fini dell'analisi del pregiudizio. L'acetato di vinile destinato all'uso vincolato non è risultato essere in concorrenza diretta con le importazioni dal paese interessato. Al contrario, la produzione destinata alle vendite sul mercato libero è risultata essere in diretta concorrenza con tali importazioni, poiché le vendite erano effettuate alle condizioni normali di mercato; ciò implica la libera scelta del fornitore. Risulta pertanto giustificata la distinzione tra il mercato vincolato e il mercato libero nell'analisi di determinati indicatori del pregiudizio.
- (37) A tale riguardo, si è ritenuto che i seguenti indicatori economici relativi all'industria dell'Unione potessero essere ragionevolmente analizzati in riferimento all'attività complessiva, cioè includendo l'uso vincolato dell'industria

dell'Unione: produzione, capacità, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari ed entità del margine di dumping. Ciò in ragione del fatto che tali indicatori variano a prescindere che il prodotto sia poi trasferito all'interno di una società o di un gruppo di società per essere sottoposto a ulteriore lavorazione o che esso sia venduto sul mercato libero.

- (38) Quanto a redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali, l'analisi è stata effettuata esclusivamente sul mercato libero, poiché i prezzi sui mercati vincolati non sono rappresentativi delle condizioni normali di mercato, pertanto ciò compromette l'affidabilità di tali indicatori.
- (39) Gli altri indicatori economici relativi all'industria dell'Unione, e cioè consumi, vendite, quote e prezzi di mercato nel mercato dell'Unione, sono stati analizzati e valutati con principale riferimento alla situazione prevalente sul mercato libero, in particolare laddove esistono condizioni di mercato misurabili e le transazioni vengono effettuate alle condizioni normali di mercato che implicano la libera scelta del fornitore.
- (40) Per tali indicatori, si è comunque tenuto conto del mercato vincolato, che è stato confrontato con i dati relativi al mercato libero, per determinare se fosse probabile che la situazione del mercato vincolato alterasse le risultanze derivate dall'analisi del solo mercato libero.
- ### 3. Consumo dell'Unione
- (41) Il consumo dell'Unione è stato stabilito aggiungendo il volume totale delle importazioni di acetato di vinile in base ai dati Eurostat, confrontato con le informazioni sulle importazioni verificate fornite dai produttori esportatori del paese interessato, al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione e dell'altro produttore con sede nell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (42) Visti il numero limitato di fornitori e la necessità di tutelare i dati aziendali riservati, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, l'andamento del consumo è indicizzato.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Consumo totale	100	90	87	99
Mercato vincolato	100	96	100	104
Mercato libero	100	88	82	97

- (43) Nel periodo in esame il consumo nell'intero mercato dell'Unione e nel mercato libero ha subito una leggera flessione, pari rispettivamente all'1 % e al 3 %. Al contrario, nello stesso periodo il mercato vincolato ha registrato un aumento del 4 %.

4. Importazioni dal paese interessato

4.1. Volume e quota di mercato

- (44) Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e quota di mercato:

Tabella 2

Importazioni dagli Stati Uniti d'America

Volumi delle importazioni (T)	2007	2008	2009	PI
Stati Uniti d'America	103 192	146 800	133 763	152 445
(Indice 2007 = 100)	100	142	130	148
Quota di mercato nel mercato complessivo (Indice 2007 = 100)	100	159	150	149
Quota di mercato nel mercato libero (Indice 2007 = 100)	100	162	157	152

Fonte: Eurostat e informazioni fornite dalle parti interessate tramite le risposte ai questionari.

- (45) Nel periodo considerato, le importazioni nell'intero mercato dell'Unione (mercato vincolato e mercato libero) dal paese interessato sono aumentate del 48 %. Ciò ha comportato un aumento della quota di mercato nello stesso periodo pari al 49 %. La quota di mercato nel mercato libero è aumentata del 52 %.

4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

- (46) I prezzi medi delle importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti d'America

Prezzi delle importazioni (EUR/T)	2007	2008	2009	PI
Stati Uniti d'America	774	814	541	573
(Indice 2007 = 100)	100	105	70	74

Fonte: Eurostat

- (47) Nonostante si sia registrato un lieve aumento durante il PI, i prezzi medi complessivi delle importazioni dal paese interessato sono diminuiti del 26% tra il 2007 e il PI.
- (48) I prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione sono stati oggetto di un confronto tra i prezzi medi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato libero e quelli delle importazioni dal paese interessato. I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono stati adeguati, ove del caso, franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto nell'Unione e al netto di sconti e riduzioni.
- (49) Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi praticati dai produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato al netto di sconti e adeguati, ove del caso, al prezzo cif franco frontiera dell'Unione, tenendo opportunamente conto dei costi di sdoganamento e delle spese successive all'importazione.

- (50) Dal confronto è risultato che durante il PI le importazioni del prodotto in esame nell'Unione da parte di tutti gli esportatori che hanno collaborato sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Il livello medio della sottoquotazione del prezzo, espresso in percentuale dei prezzi dell'Unione, si è attestato al 17,9 %, sulla base dei dati verificati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Questo livello di sottoquotazione si è accompagnato a una evoluzione negativa e a una notevole depressione dei prezzi.

5. Importazioni da altri paesi terzi

- (51) La seguente tabella mostra l'andamento delle importazioni originarie di altri paesi terzi.

Tabella 4

Volume delle importazioni da altri paesi terzi

Volumi delle importazioni (T)	2007	2008	2009	PI
Stati Uniti d'America	103 192	146 800	133 763	152 445
(Indice 2007 = 100)	100	142	130	148
Arabia Saudita	0	0	0	73 156
Altri	88 138	52 414	15 937	8 198
Indice 2007 = 100	100	59	18	9
Quota di mercato nel mercato complessivo (Indice 2007 = 100)	100	66	21	9
Quota di mercato nel mercato libero (Indice 2007 = 100)	100	68	22	10

Fonte: Eurostat

- (52) All'inizio del periodo in esame, le importazioni dal paese interessato erano in concorrenza con quelle di altri paesi, tra cui Taiwan, Ucraina e Russia. Alla fine del periodo considerato, le importazioni da tali fonti tradizionali erano diminuite fino quasi a scomparire.

- (53) Un nuovo paese esportatore, l'Arabia Saudita, che si è immesso nel mercato dell'Unione durante il PI, ha esportato nello stesso periodo circa 73 000 tonnellate. L'incidenza di tale sviluppo sull'industria dell'Unione è descritta al considerando 91 e seguenti.

6. Situazione dell'industria dell'Unione

6.1. Aspetti generali

- (54) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici relativi alla situazione di tale industria dal 2007 alla fine del PI.

- (55) Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volumi di vendita, quota di mercato, occupazione, produttività, salari ed entità dei margini di dumping) nonché quelli microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e inve-

stimenti, costi di produzione) sono stati valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni provenienti dai questionari verificati rinviati dall'industria dell'Unione.

- (56) Si noti che il denunziante ha acquisito i propri stabilimenti produttivi solo nel corso del 2007; pertanto non è stato possibile ottenere i dati 2007 relativi a determinati indicatori del pregiudizio (redditività, salari, investimenti, utile sul capitale investito, flussi di cassa). Per tali indicatori l'analisi si riferisce perciò al periodo compreso tra il 2008 e il PI. Per gli altri indicatori sono disponibili i dati relativi al 2007. Per tali indicatori l'analisi si riferisce pertanto all'intero periodo considerato (dal 2007 al PI).

- (57) Il denunziante si limita a fornire il prodotto in esame esclusivamente nel mercato libero, mentre l'altro produttore dell'Unione si rivolge principalmente al mercato vincolato, destinando solo una piccola parte al mercato libero. Tenendo conto del fatto che i dati per l'analisi del pregiudizio sono derivati esclusivamente da due fonti, una delle quali opera principalmente sul mercato vincolato, e considerando che è emersa la necessità di effettuare una distinzione tra il mercato complessivo e il mercato libero per determinati indicatori del pregiudizio, i dati relativi all'industria dell'Unione sono stati indicizzati per mantenere la riservatezza, a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

6.2. Indicatori macroeconomici

6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (58) La seguente tabella indica l'evoluzione della produzione, delle capacità produttiva e dell'indice di utilizzo degli impianti dell'intera industria dell'Unione:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti totali dell'Unione

(Indice 2007 = 100)	2007	2008	2009	PI
Produzione totale	100	105	102	92
Capacità produttiva totale	100	121	126	143
Utilizzo degli impianti totale	100	87	81	64

- (59) Come risulta dalla tabella, la produzione complessiva dell'industria dell'Unione è diminuita dell'8 % durante il periodo in esame.
- (60) Nell'arco dello stesso periodo la capacità produttiva è aumentata del 43 %. Tuttavia, questo aumento della capacità non è correlata allo stabilimento di nuove linee di produzione, ma alla maggiore efficienza nell'utilizzo della capacità esistente.
- (61) La combinazione di questi due fattori, cioè la diminuzione del volume della produzione e l'aumento della capacità produttiva nello stesso arco di tempo ha comportato un notevole calo nell'utilizzo degli impianti, pari al 36 %, nel periodo in esame.

6.2.2. Volumi delle vendite e quota di mercato

- (62) I seguenti dati indicano il volume delle vendite, la quota di mercato e i prezzi di vendita unitari medi dell'industria dell'Unione suddivisi tra mercato complessivo, mercato vincolato e mercato libero.

Tabella 6

Volumi delle vendite e quota di mercato

(Indice 2007 = 100)	2007	2008	2009	PI
Vendite totali	100	99	96	88
Quota di mercato (%)	100	110	111	88
Vendite sul mercato vincolato	100	111	109	113
Quota di mercato (%)	100	115	108	109
Vendite sul mercato libero	100	89	86	67
Quota di mercato (%)	100	102	104	69

- (63) Il volume delle vendite dell'Unione è calato complessivamente del 12 % durante il periodo in esame. Tale calo è stato ancora più rilevante sul mercato libero, pari al 33 % tra il 2007 e il PI. Il mercato vincolato ha registrato un andamento opposto e il volume delle vendite è aumentato del 13 % nello stesso periodo.
- (64) Il calo del volume delle vendite si è ripercosso sulla quota di mercato, che ha registrato una diminuzione dell'11 % sul mercato complessivo e del 31 % sul mercato libero tra il 2007 e il PI. Anche in questo caso il mercato vincolato ha registrato un andamento opposto, con un aumento del 9 % nello stesso periodo.

6.2.3. Occupazione, produttività e salari

Tabella 7

Occupazione, produttività e salari

(Indice 2007 = 100)	2007	2008	2009	PI
Numero totale di dipendenti	100	96	98	100
Produttività totale (unità/dipendente)	100	109	104	92
Salari annui totali	0	100	95	88

- (65) L'occupazione totale è rimasta invariata tra il 2007 e il PI. Si noti che la produzione di acetato di vinile non è un'attività a elevata intensità di manodopera, pertanto i dati relativi all'occupazione non sono strettamente collegati a quelli relativi alla produzione. In questo settore l'occupazione non rappresenta pertanto un indicatore significativo.
- (66) Durante il periodo in esame, la produttività totale per dipendente è diminuita dell'8 % tra il 2007 e il PI, in seguito al calo della produzione e all'aumento della capacità produttiva, come descritto al considerando 58 e seguenti.

6.2.4. Entità del margine di dumping effettivo

- (67) I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti sono risultati superiori alla soglia minima. Inoltre, dati i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine effettivo di dumping non può essere considerata trascurabile.

6.3. Indicatori microeconomici

6.3.1. Osservazioni generali

- (68) Gli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti, costi di produzione) sono stati analizzati in riferimento all'intera industria dell'Unione come stabilito ai considerando 28 e seguenti.
- (69) Tra gli indicatori di cui sopra, redditività, salari, investimenti, utile sul capitale investito e flussi di cassa sono stati valutati con riferimento al mercato libero, per rispecchiare principalmente i dati forniti dal denunziante. Ciò premesso, l'andamento degli indicatori relativi a utile e flussi di cassa non è stato presentato in forma indicizzata per ragioni di riservatezza.
- (70) Inoltre, come indicato al considerando 56, il denunziante non ha potuto fornire i dati relativi a determinati indicatori del pregiudizio per il 2007; l'analisi di tali indicatori è stata pertanto effettuata per il periodo tra il 2008 e il PI.

6.3.2. Scorte

- (71) I seguenti dati si riferiscono all'andamento delle scorte dell'industria dell'Unione durante ciascuno dei periodi indicati:

Tabella 8

Scorte

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Scorte totali	100	86	49	69

- (72) Durante il periodo in esame le scorte sono diminuite del 31 %. Tale indicatore non va tuttavia considerato pertinente in questo settore poiché i produttori di acetato di vinile producono su commessa e tendono ad avere scorte limitate. Le scorte corrispondono infatti solamente alla fornitura di alcune settimane.

6.3.3. Prezzi di vendita

- (73) La seguente tabella rappresenta l'andamento dei prezzi dell'industria dell'Unione suddiviso tra mercato complessivo, mercato vincolato e mercato libero.

Tabella 9

Prezzi di vendita

Indice 2007 = 100	2007	2008	2009	PI
Prezzo di vendita medio unitario sul mercato complessivo	100	107	74	84
Prezzo di vendita medio unitario sul mercato vincolato	100	115	82	92
Prezzo di vendita medio unitario sul mercato libero	100	102	69	77

- (74) Nel corso del periodo in esame, i prezzi di vendita sul mercato complessivo dell'Unione sono diminuiti del 16 %. I prezzi di vendita sono diminuiti in entrambi i mercati, nonostante il calo sia stato più rilevante (-23 %) sul mercato libero rispetto al mercato vincolato (- 8 %).

6.3.4. Redditività, flussi di cassa, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e investimenti

- (75) La redditività del prodotto simile sul mercato libero è stata determinata calcolando l'utile netto prima delle imposte delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione, in percentuale del fatturato generato da tali vendite.
- (76) La redditività sul mercato libero ha registrato un calo durante il periodo in esame. Durante il PI si sono registrate perdite in ogni mese. Ciò è imputabile al forte calo sia dei volumi delle vendite che dei prezzi di vendita.
- (77) La seguente tabella mostra che l'industria dell'Unione ha aumentato i propri investimenti nel prodotto in esame, anche in concomitanza di un calo della redditività. Gli investimenti hanno riguardato principalmente il miglioramento e il mantenimento delle tecnologie e dei processi produttivi per incrementare l'efficienza.

Tabella 10

Investimenti

Indice 2008 = 100	2007	2008	2009	PI
Investimenti totali	n.d.	100	129	127

- (78) Gli investimenti sono aumentati del 27 % nel periodo in esame.
- (79) Nonostante l'aumento degli investimenti, l'utile sul capitale investito relativo al prodotto in esame non si è attestato al livello atteso ed è diminuito tra il 2008 e il PI.
- (80) Anche i flussi di cassa hanno registrato una diminuzione tra il 2008 e il PI, mostrando un costante deterioramento della capacità dell'industria dell'Unione di generare liquidità e, di conseguenza, un indebolimento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (81) L'aumento degli investimenti prova pertanto che l'industria era ancora in grado di reperire capitali; tale capacità è stata tuttavia ostacolata dalle vendite in calo e dalle crescenti difficoltà a generare flussi di cassa.

7. Conclusioni relative al pregiudizio

- (82) L'analisi della situazione dell'industria dell'Unione indica un andamento negativo per tutti i principali indicatori del pregiudizio. In presenza di un consumo relativamente stabile, la produzione complessiva è calata dell'8 % nel periodo in esame. Durante lo stesso periodo, l'industria dell'Unione ha perso l'11 % della quota di mercato complessiva e il 33 % del mercato libero. L'utilizzo degli impianti è diminuito del 36 %. Nello stesso periodo, le importazioni dal paese interessato sono aumentate del 48 %.
- (83) Nel periodo in esame, il volume complessivo delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 12 %. Un andamento negativo più marcato dei volumi delle vendite è stato osservato per il mercato libero, che ha registrato una diminuzione del 33 % nel periodo in esame.
- (84) Il calo nei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione si è accompagnato ad una depressione dei prezzi complessiva pari al 16 %. Come per il volume delle vendite, la situazione si è rivelata persino peggiore sul mercato libero, in cui si è registrata una depressione dei prezzi pari al 23 %. La perdita in termini di volume delle vendite nonché il calo dei prezzi si sono ripercossi sui margini di utile e hanno comportato perdite in ciascun mese del PI.
- (85) Gli investimenti sono gli unici indicatori, assieme alla capacità di reperire capitali, ad aver registrato un andamento positivo con un aumento del 27 % per entrambi. Gli investimenti non hanno tuttavia ottenuto gli utili attesi e sono diminuiti tra il 2008 e il PI.
- (86) Considerato quanto sopra, l'inchiesta ha confermato che, se la presente situazione dovesse permanere, le perdite riscontrate nel corso dell'inchiesta comporterebbero probabilmente la cessazione di qualsiasi produzione significativa di acetato di vinile destinato al mercato libero da parte dell'industria dell'Unione.
- (87) Considerate le circostanze sopra indicate, l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio durante il PI.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

- (88) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse

dovuto alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati esaminati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni oggetto di dumping.

2. Incidenza delle importazioni dagli USA

2.1. Aspetti generali

- (89) L'aumento delle importazioni oggetto di dumping registrato tra il 2007 e il PI è chiaramente parallelo alla perdita di quota di mercato subita dall'industria dell'Unione nello stesso periodo. L'inchiesta ha inoltre dimostrato l'esistenza di ripercussioni sui prezzi causate dalle importazioni oggetto di dumping, vendute a prezzi costantemente inferiori a quelli delle industrie dell'Unione, diminuendone in tal modo la redditività.
- (90) Alcune parti hanno sostenuto che l'aumento delle importazioni abbia semplicemente sostituito le importazioni precedentemente effettuate da altri paesi importatori e/o sia dovuto alla domanda crescente sul mercato dell'UE. Tuttavia, né i dati relativi alle importazioni (cfr. tabella 2) né quello relativi al consumo (cfr. tabella 1) suffragano tale affermazione. In questo contesto si ricorda che, come indicato al considerando 43, il consumo si è mantenuto piuttosto stabile e ha persino registrato un lieve calo nel periodo in esame, mentre le importazioni dagli USA sono aumentate del 48 %.

3. Effetti di altri fattori

3.1. Incidenza delle importazioni da altri paesi terzi

3.1.1. Incidenza delle importazioni dall'Arabia Saudita

- (91) Alcune parti interessate hanno affermato che le importazioni di VAM dall'Arabia Saudita costituiscono la causa del pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (92) In effetti l'Arabia Saudita, come già indicato al considerando 53, è il secondo maggiore esportatore di VAM nell'Unione dopo gli USA. Le importazioni dall'Arabia Saudita sono entrate nel mercato dell'Unione solo durante il PI.
- (93) I dati Eurostat presentati di seguito nella tabella 11 indicano i prezzi delle importazioni dall'Arabia Saudita e da altri paesi terzi.

Tabella 11

Prezzi di vendita delle importazioni da altri paesi terzi

EURO/t	2007	2008	2009	PI
Arabia Saudita	n.d.	n.d.	n.d.	636
(Indice PI = 100)	0	0	0	100
Altri	878	919	473	633
(Indice 2007 = 100)	100	105	54	72

- (94) Dalla tabella emerge che il prezzo medio delle importazioni dall'Arabia Saudita, pari a 636 EUR, era comparabile a quelli delle importazioni da altri paesi terzi, in media pari a 633 EUR, mentre risultava superiore dell'11 % al prezzo statunitense medio, pari a 573 EUR.
- (95) Il fatto che l'Arabia Saudita operi all'interno dello stesso segmento di prezzi di altri importatori, con un notevole differenziale di prezzo rispetto alle esportazioni statunitensi, dimostra che i produttori esportatori sauditi si comportano in maniera diversa dagli USA in termini di fissazione dei prezzi e di possibile incidenza sui produttori dell'Unione.
- (96) Su queste basi è ragionevole concludere in via provvisoria che le importazioni dall'Arabia Saudita non abbiano infirmato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3.2. Incidenza della crisi economica

- (97) Alcune parti interessate hanno affermato che la diminuzione nella produzione e nel volume delle vendite dell'industria dell'Unione fosse attribuibile al calo del consumo. Tali parti hanno inoltre sostenuto che la tendenza al ribasso dei prezzi di vendita medi fosse imputabile alla crisi economica mondiale.
- (98) Altre parti interessate hanno affermato che durante la crisi economica, tutti i produttori del settore petrolchimico, compresi i produttori di VAM, hanno registrato gravi perdite e che pertanto le perdite registrate dall'industria dell'Unione non siano imputabili alle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato.
- (99) L'attuale inchiesta, come indicato ai considerando 41 e 43, ha tuttavia dimostrato che la diminuzione del consumo dell'Unione sul mercato libero è stata trascurabile durante il periodo in esame. L'incidenza della crisi economica in termini di diminuzione del consumo non può pertanto aver provocato il forte calo del volume delle vendite come indicato ai considerando da 62 a 64.
- (100) L'analisi dei dati relativi alla redditività sul mercato libero dell'industria dell'Unione ha rivelato che il settore del VAM ha registrato particolari perdite rispetto ad altri prodotti chimici simili fabbricati. Inoltre, mentre la redditività di tali altri prodotti ha registrato una ripresa dopo la crisi, il settore del VAM ha continuato a mostrare un andamento negativo. Ciò porta a concludere in via provvisoria che il settore del VAM, sebbene abbia molto probabilmente risentito della crisi economica, va distinto da altri comparti petrolchimici, a causa delle perdite di natura persistente registrate dal denunziante anche dopo la crisi, direttamente correlate alle importazioni a basso prezzo dagli USA. Pertanto, in via provvisoria, tale affermazione è stata respinta.
- (101) Alla luce di quanto sopra, si conclude in via provvisoria che la crisi economica non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in misura tale da infirmare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA.

3.3. Pregiudizio autoinflitto

- (102) Diverse parti interessate hanno affermato che il denunziante ha contribuito alla propria situazione precaria acquisendo ulteriore capacità produttiva durante la recessione. Si è asserito che qualsiasi diminuzione delle vendite e dei profitti fosse perciò imputabile sia alla recessione che alla decisione aziendale sbagliata operata dal denunziante.
- (103) Diverse parti interessate hanno inoltre sostenuto che le tecnologie impiegate presso gli stabilimenti del denunziante costituiscano la principale causa del pregiudizio. Nel periodo in esame, il denunziante ha registrato diverse interruzioni di produzione e situazioni di forza maggiore e si è affermato che la diminuzione delle vendite del denunziante debba essere attribuita ai numerosi arresti degli impianti e non alle importazioni oggetto di dumping originarie degli USA. Simili argomentazioni sono state presentate in merito alla redditività del denunziante.
- (104) In merito all'affermazione secondo cui il denunziante non avrebbe dovuto ampliare la propria capacità produttiva durante la crisi economica mondiale, si ricorda che il denunziante non ha acquisito nuove capacità ma ha semplicemente ampliato la propria capacità produttiva ottimizzando i processi esistenti. Tale decisione aziendale va considerata ragionevole in un mercato in cui il consumo totale è stabile ma le vendite sono in calo a causa della concorrenza delle importazioni a basso prezzo. Pertanto, in via provvisoria, tale affermazione è stata respinta.
- (105) In merito all'affermazione secondo cui le interruzioni di produzione causate da problemi tecnici conosciute dal denunziante avrebbero causato il pregiudizio da esso subito, l'inchiesta ha dimostrato che il processo produttivo per il VAM richiede la manutenzione e la chiusura periodiche dell'impianto a intervalli regolari e pianificati. Pertanto, va considerato che l'ordinaria gestione di uno stabilimento di VAM comporta normalmente da tre a cinque arresti degli impianti.
- (106) Si è inoltre riscontrato che tutti e tre gli arresti pianificati sono stati volutamente causati dal denunziante, per interrompere la produzione in momenti in cui la pressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping era di tale entità da non consentire al denunziante di fornire il prodotto a livelli di prezzi sostenibili. Nel corso di tali arresti degli impianti, il denunziante deteneva livelli di scorte sufficienti a fornire i volumi limitati richiesti, concordati su base contrattuale o con vendite a pronti. Inoltre, il calo dei livelli delle scorte, come indicato al considerando 72, conferma che durante il periodo in esame sono state consegnate forniture in maniera continuativa.

(107) Su tali basi si è riscontrato che l'incidenza complessiva degli arresti degli impianti operati dal denunziante non è stata tale da infirmare il nesso di causalità. Pertanto le argomentazioni sollevate dalle parti interessate in merito al pregiudizio autoinflitto sono state respinte.

3.4. *Accesso alle materie prime: il vantaggio competitivo naturale dei produttori originari del paese interessato*

(108) Diverse parti interessate hanno affermato che uno dei principali problemi del denunziante è la sua dipendenza dalle forniture esterne di materie prime, piuttosto che le importazioni oggetto di dumping. Si è inoltre asserito che gli esportatori statunitensi beneficiano di un vantaggio competitivo naturale poiché hanno accesso alle materie prime, etilene e acido acetico, a costi minori.

(109) In merito ai presunti problemi relativi all'approvvigionamento di materie prime per il denunziante, l'argomentazione sopra sollevata non è stata accolta, poiché si è riscontrato che anche il denunziante ricorre a canali preferenziali, a materiali prodotti nello stabilimento in loco del proprio fornitore nonché da una società affiliata. Di conseguenza, i prezzi delle principali materie prime erano comparabili a quelli disponibili sul mercato del paese interessato.

(110) Ne deriva che sebbene i prezzi delle principali materie prime impiegate per la produzione del VAM possano in generale essere stati effettivamente inferiori negli USA rispetto al mercato dell'Unione, ciò non ha avuto alcuna incidenza sui costi del denunziante.

(111) Il fatto che la differenza nel prezzo delle materie prime possa aver avuto un'incidenza solo parziale sui problemi riscontrati dal denunziante è inoltre suffragato dal fatto che sono stati registrati dati notevolmente migliori relativamente alla redditività rispetto ad altri prodotti fabbricati dal denunziante contenenti le stesse materie prime.

(112) Su queste basi, si conclude in via provvisoria che l'incidenza dei prezzi delle materie prime non è stata tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(113) Si è pertanto concluso che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA. Sono state esaminate altre possibili cause del pregiudizio, quali l'incidenza delle importazioni da altri paesi terzi, l'incidenza della crisi economica, il vantaggio competitivo naturale dei produttori esportatori per l'approvvigionamento delle materie prime e il pregiudizio autoinflitto, ma nessuna di esse ha avuto un'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione tale da infirmare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(114) Sulla base di questa analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, si è concluso in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie degli USA e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Interesse dell'industria dell'Unione

(115) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione subisce un notevole pregiudizio a causa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping vendute a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, come illustrato ai considerando 48 e seguenti.

(116) L'industria dell'Unione sta investendo per migliorare la propria efficienza e ottimizzare gradualmente il proprio processo produttivo. Si prevede che la presenza di misure impedisca l'ulteriore concorrenza sleale rappresentata da importazioni a basso prezzo oggetto di dumping e consenta pertanto all'industria dell'Unione di risollevarsi dall'attuale situazione.

(117) D'altro canto, in mancanza di simili misure, la situazione finanziaria e la redditività attuali dell'industria dell'Unione, analizzate nella presente inchiesta ai considerando 54 e seguenti, non sono abbastanza solide da consentirle di continuare a far fronte alla pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Ciò comporterebbe probabilmente la cessazione o una notevole riduzione della produzione dell'industria dell'Unione destinata al mercato libero.

(118) Alla luce di tale analisi, si prevede che l'industria dell'Unione beneficerebbe dall'istituzione di misure provvisorie.

2. Interesse degli importatori

(119) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori importatori indipendenti noti, manifestatisi entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(120) Dall'inchiesta è emerso che una quota notevole del fatturato complessivo è correlata al prodotto in esame.

(121) L'incidenza dei dazi sulla redditività dell'importatore è stata oggetto di analisi. L'analisi ha dimostrato che l'utile e il rincaro sulle importazioni sono tali che l'istituzione di misure potrebbe effettivamente comportare per esso una minore redditività. Di conseguenza, dal punto di vista dei costi, qualora fossero istituite misure, queste inciderebbero con ogni probabilità sull'attività dell'importatore. L'importatore ha tuttavia confermato che sarebbe in grado di trasferire almeno parte dell'aumento dei costi sui propri clienti tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, in cui si prevede che la domanda si mantenga costante. L'inchiesta ha inoltre rivelato che l'importatore potrebbe approvvigionarsi da produttori non soggetti a dazio, quali gli esportatori taiwanesi o i produttori dell'Unione.

(122) In considerazione di quanto sopra, si conclude che l'istituzione delle misure avrebbe un'incidenza limitata sugli importatori.

3. Interesse degli utilizzatori

(123) Gli utilizzatori si sono dimostrati fortemente interessati al caso in questione. Dodici utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta; di questi, due sono stati esaminati sulla base del loro volume di importazioni dal paese interessato. Queste società hanno sede in varie parti dell'Unione e sono presenti nel settore delle applicazioni industriali, quali rivestimenti, vernici e adesivi.

(124) Secondo i dati Eurostat le importazioni degli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano circa un terzo delle importazioni complessive originarie degli Stati Uniti. L'inchiesta ha dimostrato che il 30 % degli acquisti di VAM da parte degli utilizzatori che hanno collaborato sono originari degli Stati Uniti e il 57 % dell'UE.

(125) L'inchiesta ha dimostrato che il VAM rappresentava, in media, circa un terzo del costo della produzione dei due utilizzatori verificati.

(126) Alcuni utilizzatori hanno affermato che l'istituzione delle misure aumenterebbe il proprio costo di produzione e che risulterebbe difficile trasferire tale aumento dei costi ai clienti a causa del mercato fortemente concorrenziale in termini di prezzi. Presumibilmente, tale difficoltà potrebbe comportare un calo della quota di mercato degli utilizzatori a vantaggio dei loro concorrenti al di fuori dell'Unione, o uno spostamento dall'attuale processo produttivo ad altri che non impieghino il prodotto in esame. Presumibilmente, la conseguenza ultima delle misure sarebbe un notevole calo nei margini di utile degli utilizzatori.

(127) Due di tali utilizzatori hanno asserito che i margini di utile minori comporterebbero minori investimenti nella produzione e l'occupazione ne risentirebbe di conseguenza.

(128) In merito alla presunta riduzione del margine di utile, tenuto conto della buona redditività degli utilizzatori, se anche questi non fossero in grado di trasferire l'aumento dei costi sui propri clienti, l'istituzione dei dazi dovrebbe ripercuotersi in maniera molto lieve sui loro margini di utile. Pertanto è probabile che gli investimenti nella produzione non si interromperebbero e che l'occupazione non ne risentirebbe in maniera significativa. Per questi motivi, l'affermazione è stata respinta.

(129) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le misure sulle importazioni del prodotto interessato comprometterebbero la competitività degli utilizzatori dell'Unione incrementandone i costi di produzione e favorendo le importazioni di prodotti derivati da altri paesi terzi, si ricorda che i dazi non sono volti ad interrompere le importazioni e che il livello di tali misure non è tale

da impedire agli utilizzatori di approvvigionarsi dagli USA. La finalità dei dazi antidumping è di ripristinare condizioni eque per il prodotto in esame sul mercato dell'Unione. Per i motivi esposti e considerando che solo un terzo del consumo di VAM degli utilizzatori è originario degli Stati Uniti, l'affermazione è respinta.

(130) Va inoltre sottolineato che molti utilizzatori hanno segnalato che, considerato il numero ristretto di fonti di approvvigionamento di VAM, un'offerta sufficiente di VAM originario dell'Unione è prioritaria. A tale riguardo, si ricorda che l'inchiesta ha dimostrato l'alta probabilità di arresto dell'offerta di VAM da parte dell'industria dell'Unione sul mercato libero qualora le misure non fossero istituite. Relativamente alla varietà dell'offerta, l'istituzione delle misure sarebbe pertanto anche nell'interesse degli utilizzatori dell'Unione.

(131) In considerazione di quanto sopra, si conclude in via provvisoria che eventuali ripercussioni provocate dall'istituzione delle misure interesserebbero gli utilizzatori in maniera limitata.

4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

(132) Tenuto conto di quanto precede, si conclude in via provvisoria che, sulla base delle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non è possibile concludere che l'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di acetato di vinile originario degli USA non sarebbe nell'interesse dell'Unione.

G. PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(133) Alla luce delle conclusioni sopra raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino ad arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(134) Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(135) Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un utile al lordo delle imposte pari a quello che un'industria dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione.

(136) Pertanto, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato confrontando il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping e il prezzo obiettivo dell'industria dell'Unione. Il prezzo obiettivo è stato ottenuto sommando un margine di utile di riferimento ai costi di produzione dell'industria dell'Unione. Il margine di utile di riferimento è stato fissato in via provvisoria al 9,9 %. Tale margine di utile è stato stabilito in funzione della redditività sulla base dell'utile medio (misurato in termini di EBITDA/vendite) generato dalle società operanti in un settore petrolchimico simile a quello del VAM durante il periodo 2007-2009.

(137) Il margine di underselling che ne risulta è superiore al 30 %.

2. Misure provvisorie

(138) Alla luce di quanto precede, e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni originarie del paese interessato debbano essere istituite misure antidumping provvisorie al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente al principio del dazio inferiore. Nella fattispecie, l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(139) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti d'America e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(140) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

(141) Sulla base di quanto precede, si propongono provvisoriamente le seguenti aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Aliquote di dazio provvisorie
Celanese Ltd.	12,1 %	38,4 %	12,1 %
LyondellBasell Acetyls, LLC	13 %	65,8 %	13 %
The Dow Chemical Company	13,8 %	66,2 %	13,8 %
Tutte le altre società	13,8 %	66,2 %	13,8 %

H. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(142) Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi antidumping esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile, attualmente classificabile al codice NC 2915 32 00 e originario degli Stati Uniti d'America.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Celanese Ltd.	12,1 %	B233
LyondellBasell Acetyls, LLC	13 %	B234
The Dow Chemical Company	13,8 %	B235
Tutte le altre società	13,8 %	B999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 822/2011 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	105,8
	ZZ	105,8
0709 90 70	TR	116,3
	ZZ	116,3
0805 50 10	AR	78,3
	CL	75,4
	TR	61,0
	UY	47,4
	ZA	73,9
	ZZ	67,2
0806 10 10	EG	136,4
	TR	153,4
	ZZ	144,9
0808 10 80	AR	164,4
	BR	66,9
	CA	98,2
	CL	115,6
	CN	71,5
	NZ	105,3
	US	167,9
	ZA	97,4
	ZZ	110,9
0808 20 50	AR	162,9
	CL	81,6
	CN	49,3
	NZ	115,4
	ZA	130,0
	ZZ	107,8
0809 30	TR	143,3
	ZZ	143,3
0809 40 05	BA	52,7
	ZZ	52,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 823/2011 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 13.8.2011, pag. 82.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 17 agosto 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	46,44	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	46,44	0,97
1701 12 10 ⁽¹⁾	46,44	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	46,44	0,68
1701 91 00 ⁽²⁾	51,42	2,04
1701 99 10 ⁽²⁾	51,42	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	51,42	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,51	0,21

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2011

recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia

[notificata con il numero C(2011) 5745]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2011/506/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2005/240/CE della Commissione ⁽²⁾ sono stati autorizzati quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia.
- (2) La Polonia ha affermato che, successivamente all'adozione della decisione 2005/240/CE, il valore al momento della macellazione dei suini da ingrasso in Polonia è notevolmente migliorato. È pertanto necessario aggiornare la formula dei metodi dopo quasi sei anni dalla loro approvazione e ottenere e usare nuovi metodi di classificazione aggiornati al fine di aumentare la concorrenza e introdurre metodi di classificazione più economici.
- (3) La Polonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione delle formule adottate nei metodi di classificazione delle carcasse di suino «CAPTEUR GRAS/MAIGRE — SYDEL (CGM)», «ULTRA-FOM 300», «FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASS GRADING (AUTOFOM)» e «IM-03» nonché quattro nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione re-

lative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime ⁽³⁾.

- (4) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/240/CE.
- (6) Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/240/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell'allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ^(*), in Polonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- a) l'apparecchio denominato "Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;
- b) l'apparecchio denominato "Ultra FOM 300" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;
- c) l'apparecchio denominato "Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading (Autofom)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 74 del 19.3.2005, pag. 62.⁽³⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

- d) l'apparecchio "IM-03" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;
- e) l'apparecchio denominato "Autofom III" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato,
- f) l'apparecchio denominato "CSB Image-Meater (CBS)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;
- g) l'apparecchio denominato "Fat-O-Meater II (FOM II)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;
- h) il "metodo manuale (ZP)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato.

Per quanto riguarda l'apparecchio "Ultra FOM 300", di cui al primo comma, punto b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure F_1 e F_2 nel punto indicato nella parte 2, punto 3, dell'allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.

Il metodo manuale ZP, di cui al primo comma, lettera h), può essere autorizzato unicamente per i macelli aventi una linea di macellazione con una capacità di non più di 40 suini l'ora.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

- 2) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 12 dicembre 2011.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN POLONIA**Parte 1**

CAPTEUR GRAS/MAIGRE — SYDEL (CGM)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)".
2. L'apparecchio è munito di una sonda Sydel ad alta definizione, del diametro di 8 mm, di un fotodiode emettitore di luce infrarossa (Honeywell) e di due fotorecettori (Honeywell). La distanza operativa è compresa tra 0 e 105 mm. I valori misurati sono convertiti in risultato di stima della percentuale di carne magra dall'apparecchio CGM medesimo.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 59,42 + 0,1322 \times M_2 - 0,6275 \times F_2$$

laddove:

 \hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa; M_2 = lo spessore in mm del muscolo dorsale, misurato tra la terz'ultima e la quart'ultima costola, a 6 cm dalla linea mediana dorsale, parallelamente alla linea mediana della carcassa; F_2 = lo spessore in mm del lardo, compresa la cotenna, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e nello stesso modo di M_2 .

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte 2

ULTRA FOM 300

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Ultra FOM 300".
2. L'apparecchio è munito di una linea di trasduttori ad ultrasuoni a 3,5 MHz (U-Systems). I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra-FOM.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 54,48 + 0,1272 \times M_1 - 0,3090 \times F_1 + 0,0828 \times M_2 - 0,2802 \times F_2$$

laddove:

 \hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa; M_1 = lo spessore in mm del muscolo dorsale, misurato al livello dell'ultima costola, a 7 cm dalla linea mediana dorsale perpendicolarmente al muscolo; M_2 = lo spessore in mm del muscolo dorsale, misurato tra la terz'ultima e la quart'ultima costola, a 7 cm dalla linea mediana dorsale perpendicolarmente al muscolo; F_1 = lo spessore in mm del lardo, compresa la cotenna, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e nello stesso modo di M_1 . F_2 = lo spessore in mm del lardo, compresa la cotenna, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e nello stesso modo di M_2 .

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte 3

FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASS GRADING (AUTOFOM)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Autofom (Fully automatic ultrasonic carcass grading)".
2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (GE Inspection Technologies). I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e dello spessore del muscolo. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un'unità centrale di elaborazione dei dati.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} \hat{Y} = & 62,9442 + (AF1_IP005 \times -0,018154) + (AF1_IP006 \times -0,027186) + (AF1_IP008 \times -0,047431) + \\ & (AF1_IP022 \times -0,011910) + (AF1_IP023 \times -0,071926) + (AF1_IP024 \times 0,005814) + (AF1_IP034 \times 0,029288) \\ & + (AF1_IP036 \times 0,005096) + (AF1_IP038 \times 0,010231) + (AF1_IP039 \times 0,012659) + (AF1_IP041 \times 0,022470) + \\ & (AF1_IP047 \times -0,007939) + (AF1_IP049 \times -0,075061) + (AF1_IP050 \times -0,028977) + (AF1_IP052 \times \\ & -0,091722) + (AF1_IP055 \times -0,060411) + (AF1_IP058 \times -0,098989) + (AF1_IP060 \times -0,064891) + \\ & (AF1_IP061 \times -0,065688) + (AF1_IP063 \times -0,064035) + (AF1_IP074 \times -0,078333) + (AF1_IP078 \times \\ & -0,078486) + (AF1_IP079 \times -0,035330) + (AF1_IP081 \times -0,048421) + (AF1_IP091 \times -0,107559) + \\ & (AF1_IP094 \times 0,008816) + (AF1_IP096 \times 0,000797) + (AF1_IP098 \times 0,014608) + (AF1_IP103 \times 0,007774) + \\ & (AF1_IP104 \times 0,008251) + (AF1_IP122 \times 0,012957) \end{aligned}$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

AF1_IP005, AF1_IP006, AF1_IP008 ... AF1_IP122 sono le variabili misurate dall'apparecchio Autofom.

4. La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dalla Polonia alla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (*).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte 4

IM-03

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "IM-03"
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda ottica di tipo "ad ago" (Single Line scanner SLS01) di 7 millimetri di diametro. La sonda contiene una serie di sensori di immagini CIS (contact image sensors) e di diodi che emettono una luce verde. La distanza operativa è compresa tra 0 e 132 mm.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 60,55 + 0,1142 \times M_2 - 0,6292 \times F_2$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

M_2 = lo spessore in mm del muscolo dorsale, misurato tra la terz'ultima e la quart'ultima costola, a 6 cm dalla linea mediana dorsale, misurato parallelo alla linea mediana della carcassa;

F_2 = lo spessore in mm del lardo, compresa la cotenna, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e nello stesso modo di M_2 .

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte 5

AUTOFOM III

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Autofom III".
2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Carometec A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato sulla base di 10 variabili, secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 73,8876 + (AF3_R2P1 \times -1,036616) + (AF3_R2P3 \times -0,180173) + (AF3_R2P13 \times -0,144679) + (AF3_R2P15 \times -0,221519) + (AF3_R3P5 \times 0,136061) + (AF3_R4P4 \times 0,249888) + (AF3_R4P5 \times 0,330109) + (AF3_R4P6 \times 0,184696) + (AF3_R4P8 \times -0,112875) + (AF3_R4P9 \times -0,113663)$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

R2P1, R2P3, R2P13 ... R4P9 sono le variabili misurate dall'apparecchio Autofom III.

4. La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dalla Polonia alla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte 6

CSB IMAGE MEATER (CSB)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "CSB Image-Meater".
2. Il CSB Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le cinque variabili dell'Image-Meater sono tutte misurate alla linea mediana del prosciutto (intorno al *M. gluteus medius*).

I valori misurati sono convertiti da un computer in stima della percentuale di carne magra.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 54,0770376148 - (0,4460170496 \times MS) + (0,1046346719 \times MF) - (0,0575429366 \times VaF) + (0,2303135777 \times VcF) - (0,1637971133 \times VdF)$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

MS = spessore medio di lardo che ricopre il *M. gluteus medius* (in mm);

MF = spessore medio del muscolo lombare e del *M. gluteus medius* (in mm),

VaF, VcF, VdF = spessore medio del muscolo che ricopre i tre corpi vertebrali lombari craniali selezionati (mm).

4. La descrizione dei punti di misurazione è contenuta nella parte II del protocollo presentato dalla Polonia alla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte 7

FAT-O-MEATER II (FOM II)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Fat-O-Meater II".
2. L'apparecchio è una nuova versione del sistema di misurazione Fat-O-Meater. Il FOM è costituito da una sonda ottica con un coltello, un dispositivo di misurazione della profondità con una profondità di misura di 125 mm e una scheda di acquisizione e analisi dei dati — Carometec Touch Panel i15 computer (protezione d'ingresso IP69K).

L'acquisizione e l'analisi dei dati legalmente pertinenti sono contenute nella pistola FOM II. Il terminale è parte del FOM II e completamente integrato con essa.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer.

3. Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 59,75 + 0,1533 \times M_2 - 0,6342 \times F_2$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

M_2 = lo spessore in mm del muscolo dorsale, misurato tra la terz'ultima e la quart'ultima costola a 7 cm dalla linea mediana dorsale perpendicolarmente al muscolo;

F_2 = lo spessore in mm del lardo, compresa la cotenna, misurato allo stesso tempo, nello stesso punto e nello stesso modo di M_2 .

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

Parte 8

METODO MANUALE (ZP)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo del "metodo manuale (ZP)" di misurazione con calibro.
2. Per l'applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permette di determinare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo alla fenditura della carcassa.
3. Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 52,61 - 0,6148 \times F + 0,1842 \times M$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore minimo del lardo (in mm), visibile sulla fenditura, nella parte più sottile di copertura del *M. gluteus medius*;

M = spessore minimo (in mm) del muscolo lombare, visibile sulla fenditura, come distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del *M. gluteus medius* e il lato superiore (dorsale) del rachide.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

(*) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2011

recante modifica della decisione 2005/382/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria

[notificata con il numero C(2011) 5746]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2011/507/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2005/382/CE della Commissione ⁽²⁾, sono stati autorizzati quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria.
- (2) L'Ungheria ha dichiarato che, successivamente all'adozione della decisione 2005/382/CE, la formula e i metodi di classificazione hanno subito una notevole evoluzione. Occorre pertanto aggiornare la formula di uno dei metodi, sostituire gli altri tre, aggiungere un nuovo metodo e semplificare i metodi di classificazione utilizzando un unico punto di misurazione al posto dei due attualmente utilizzati.
- (3) L'Ungheria ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione delle formule adottate nei metodi di classificazione delle carcasse di suino «FAT-O-MEATER FOM S70» e «FAT-O-MEATER FOM S71», nonché quattro nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime ⁽³⁾.
- (4) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria.
- (5) La decisione 2005/382/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione.

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/382/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell'allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ^(*), in Ungheria è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- a) gli apparecchi denominati "Fat-O-Meater FOM S70" e "Fat-O-Meater FOM S71" e i relativi metodi di stima, descritti nella parte I dell'allegato;
- b) l'apparecchio denominato "Ultra FOM 300" e i relativi metodi di stima, descritti nella parte II dell'allegato;
- c) l'apparecchio denominato "OptiScan-TP" e i relativi metodi di stima, descritti nella parte III dell'allegato;
- d) l'apparecchio denominato "IM-03" e i relativi metodi di stima, descritti nella parte IV dell'allegato;
- e) l'apparecchio denominato "OptiGrade-MCP" e i relativi metodi di stima, descritti nella parte V dell'allegato.

Per quanto riguarda l'apparecchio "Ultra FOM 300", di cui al punto b), del primo comma, al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure BF e LD nel punto indicato nella parte II, punto 3, dell'allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 19.5.2005, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

- 2) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 2 luglio 2012.

Articolo 3

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN UNGHERIA**Parte I**

FAT-O-MEATER FOM S70 E FAT-O-MEATER FOM S71

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo degli apparecchi denominati "Fat-O-Meater FOM S70" e "Fat-O-Meater S71".
2. L'apparecchio è munito di una sonda del diametro di 6 millimetri contenente una sonda ottica del tipo Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ con una distanza operativa compresa fra 5 e 105 millimetri. I valori misurati sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un computer rispettivamente di tipo S70 e S71.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 63,78987 - 0,77968 \times BF + 0,10715 \times LD$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

BF = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la penultima e la terzultima costola;

LD = spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di BF.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

Parte II

ULTRA FOM 300

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "Ultra FOM 300".
2. L'apparecchio è munito di una sonda ultrasonica con una linea di trasduttori che emettono ultrasuoni a 3,5 MHz. Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore. I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra FOM 300.
3. Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 69,38252 - 0,79120 \times BF + 0,00994 \times LD$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

BF = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la penultima e la terzultima costola;

LD = spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di BF.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

Parte III

OPTISCAN TP

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "OptiScan TP".
2. L'apparecchio Optiscan TP è dotato di un imager digitale che scatta foto con flash dei due punti di misurazione sulla carcassa. Le immagini sono la base per il calcolo dello spessore di grasso e muscoli secondo il metodo dei due punti "Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)".

I valori misurati sono convertiti dallo stesso Optiscan TP in tenore stimato di carne magra. Le foto vengono conservate e possono essere oggetto di un controllo successivo. L'interfaccia integrata Bluetooth® permette un agevole trasferimento dei dati.

3. Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 58,31147 - 0,62677 \times BF + 0,14664 \times LD$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

BF = spessore di grasso minimo (compresa la cotenna) in mm sul *M. gluteus medius*;

LD = spessore minimo in mm del muscolo tra l'estremità anteriore del *M. gluteus medius* e la parte dorsale del canale midollare.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

Parte IV

IM-03

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "IM-03".
2. L'apparecchio è munito di una sonda ottica di tipo "ad ago" (Single Line scanner SLS01) di 7 millimetri di diametro, inclusa la lama. La sonda contiene una serie di sensori di immagini CIS (contact image sensors) e di diodi che emettono una luce verde. La distanza operativa è compresa tra 0 e 132 mm. I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio IM-03.
3. Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 59,63994 - 0,63951 \times BF + 0,12083 \times LD$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

BF = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la penultima e la terzultima costola;

LD = spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di BF.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

Parte V

OPTIGRADE-MCP

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "OptiGrade-MCP".
2. L'apparecchio è munito di una sonda ottica di 6 mm di diametro, di un fotodiodo a infrarossi (Siemens) e di un fototransistor (Siemens). La distanza operativa è compresa tra 0 e 110 mm.
I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer.
3. Il tenore di carne magra delle carcasse è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 61,45261 - 0,62941 \times BF + 0,11736 \times LD$$

laddove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

BF = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la penultima e la terzultima costola;

LD = spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di BF.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2011

relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania

[notificata con il numero C(2011) 5798]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/508/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f),vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In Lituania si sono manifestati focolai di peste suina classica.
- (2) Considerati gli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti derivati dai suini, tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri.
- (3) Occorre rafforzare le misure adottate dalla Lituania nel quadro della direttiva 2001/89/CE.
- (4) La decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica ⁽⁵⁾, stabilisce protocolli di sorveglianza adeguati ai rischi.

- (5) Le condizioni di polizia sanitaria e i certificati richiesti per gli scambi di suini vivi sono fissati dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁶⁾.
- (6) Le condizioni di polizia sanitaria e i certificati richiesti per gli scambi di sperma di suini sono fissati dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽⁷⁾.
- (7) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁸⁾, riguarda tra l'altro gli scambi di embrioni di suini.
- (8) I modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina sono definiti dalla decisione 2010/470/UE, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina ⁽⁹⁾.
- (9) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁰⁾, concerne tra l'altro le condizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.
- (10) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹¹⁾, concerne tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.⁽⁶⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽⁷⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.⁽⁸⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽⁹⁾ GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽¹¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

- (11) Il certificato definito nel regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾ deve essere completato con un attestato zoosanitario ufficiale definito in un allegato della presente decisione.
- (12) L'articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE ⁽²⁾, prevede una deroga ai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti di origine animale. Occorre consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree soggette a restrizioni in base a un regime di certificazione semplificato.
- (13) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
- (14) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale derivati da animali delle aree soggette a restrizioni.
- (15) Dato che i medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽⁵⁾, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽⁶⁾, e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano ⁽⁷⁾, non rientrano più nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, tali medicinali devono essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione.
- (16) In base alle informazioni fornite dalla Lituania è opportuno adottare misure protettive contro la peste suina classica in tale Stato membro per un periodo sufficiente a completare le indagini necessarie.
- (17) Occorre inoltre adottare misure in modo da ridurre al minimo i contatti con e tra le aziende suinicole di alcune zone della Lituania e imporre una restrizione regionale di alcuni servizi connessi ai suini al fine di evitare la diffusione del virus.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania provvede affinché non vengano spediti suini verso altri Stati membri e paesi terzi:

- a) dalle aree indicate nell'allegato I;
- b) da aziende del suo territorio, situate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, che abbiano ricevuto, dopo il 1° marzo 2011, suini provenienti da aziende situate in tali aree.

Articolo 2

La Lituania provvede affinché:

- a) non vengano effettuati trasporti di suini dalle aziende situate nelle aree indicate nell'allegato I, parte A;
- b) il trasporto di suini da macello, provenienti da aziende situate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, parte A, e diretti verso macelli situati in tali aree, così come il transito di suini attraverso tali aree siano autorizzati unicamente:
 - i) su strade principali o per ferrovia;
 - ii) in conformità alle istruzioni dettagliate impartite dall'autorità competente, al fine di evitare che tali suini entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini durante il trasporto e nei mattatoi;
- c) non vengano spediti suini dalle aree indicate nell'allegato I, parte B, verso altre aree della Lituania, salvo nel caso di trasporti diretti di:
 - i) suini da macello diretti a un mattatoio per essere immediatamente abbattuti, a condizione che provengano da un'unica azienda;
 - ii) suini da riproduzione e da produzione diretti a un'azienda, a condizione che siano rimasti per almeno 30 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

— nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini, e

— nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

⁽¹⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽⁷⁾ GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda situata nelle aree indicate nell'allegato I, parte A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza:

a) direttamente verso un mattatoio situato in tali aree o, in casi eccezionali, verso mattatoi designati in Lituania situati al di fuori di tali zone, per essere abbattuti immediatamente, a condizione che i suini vengano spediti da un'azienda in cui sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 3, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

b) verso un'azienda situata in tali aree, a condizione che i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda d'origine:

i) nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini;

ii) nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, e al capitolo IV, parte D, punto 4, dal secondo al quarto comma, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

c) verso un'azienda situata in tali aree, a condizione che i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda d'origine:

i) nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 20 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini, a condizione che nei 6 mesi immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini nell'azienda d'origine non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, provenienti da un'unica e medesima azienda;

ii) nella quale sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2 e al capitolo IV, parte D, punto 4, dal secondo al quarto comma, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

d) verso un'azienda situata in tali aree, a condizione che i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda d'origine; e che:

i) nell'azienda d'origine non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, sottoposte con esito negativo ai seguenti esami di laboratorio, effettuati su campioni prelevati entro 10 giorni dalla data di spedizione:

— un esame per l'individuazione di anticorpi,

— due esami successivi per l'individuazione del genoma del virus della peste suina classica (RT-PCR), eseguiti a

sette giorni d'intervallo l'uno dall'altro presso il laboratorio nazionale di riferimento;

ii) nell'azienda di origine siano stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, e al capitolo IV, parte D, punto 4, dal secondo al quarto comma, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

2. In deroga all'articolo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda situata in una zona di sorveglianza verso un'azienda designata in cui non sono presenti suini, situata nella stessa zona di sorveglianza, a condizione che:

a) nell'azienda di destinazione designata vengano applicate le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE;

b) nell'azienda da cui vengono spediti i suini siano stati eseguiti con esito negativo gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

3. In deroga all'articolo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda situata in una zona di sorveglianza verso un'azienda designata situata nella zona di protezione, a condizione che:

a) l'azienda di destinazione designata sia situata ad almeno 10 km di distanza dal confine nazionale con un altro Stato membro o un paese terzo e in tale azienda non siano stati presenti suini per almeno 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/89/CE;

b) l'azienda di destinazione designata sia stata sottoposta a una terza pulizia e disinfezione sotto controllo veterinario prima dell'introduzione dei suini;

c) tutti i suini arrivino nell'azienda di destinazione designata entro un periodo di 20 giorni;

d) i suini dell'azienda di destinazione designata siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al capitolo IV, parte E, dell'allegato della decisione 2002/106/CE, eseguito su campioni prelevati non prima di 40 giorni dalla data di arrivo degli ultimi suini nell'azienda;

e) nessun suino lasci l'azienda di destinazione designata, salvo che per la macellazione diretta in un mattatoio situato nelle aree indicate nell'allegato I, parte A, a condizione che siano stati eseguiti con esito negativo gli esami di cui alla lettera d).

4. L'autorità competente registra i trasporti di suini di cui ai paragrafi da 1 a 3 e ne informa la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 4

La Lituania provvede affinché non venga spedita verso altri Stati membri o paesi terzi alcuna partita dei seguenti prodotti:

- a) sperma suino, a meno che non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta previsto all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE, situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I;
- b) ovuli ed embrioni di animali della specie suina, a meno che non provengano da suini tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree indicate nell'allegato I.

Articolo 5

La Lituania provvede affinché:

- 1) il certificato sanitario, di cui all'allegato F (modello 2) della direttiva 64/432/CEE, che accompagna gli animali della specie suina spediti dalla Lituania verso altri Stati membri rechi la dicitura:

«Animali conformi alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania»;

- 2) il certificato sanitario, di cui all'allegato D della direttiva 90/429/CEE, che accompagna lo sperma di verri spedito dalla Lituania verso altri Stati membri rechi la dicitura:

«Sperma conforme alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania»;

- 3) i certificati sanitari, di cui all'allegato V della decisione 2010/470/UE, che accompagnano gli ovuli e gli embrioni di animali della specie suina spediti dalla Lituania verso altri Stati membri rechi la dicitura:

«Ovuli/Embrioni (*cancellare il termine non pertinente*) conformi alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania».

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino, della direttiva 2001/89/CE, la Lituania può applicare la bollatura sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 e può autorizzare che le carni fresche non vengano sottoposte a un trattamento successivo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE, nel caso di carni ottenute da suini che:

- a) sono stati abbattuti entro 12 ore dall'arrivo al mattatoio;
- b) sono originari di un'azienda:
 - i) situata in una zona di sorveglianza istituita in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2001/89/CE

nelle aree indicate nell'allegato I, parte A, della presente decisione, e attorno a una zona di protezione in cui:

- non sono stati individuati focolai di peste suina classica nei 21 giorni precedenti l'invio dei suini al mattatoio e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla disinfezione delle aziende infette,
- successivamente all'individuazione della peste suina classica sono stati eseguiti con esito negativo gli esami clinici per tale malattia in tutte le aziende delle zone di protezione e sorveglianza;

- ii) autorizzata dall'autorità competente a trasportare i suini verso un mattatoio designato e:

- che non ha avuto contatti con un'azienda infetta successivamente all'indagine epidemiologica,
- che è stata sottoposta dopo l'istituzione della zona di sorveglianza a regolari ispezioni di un veterinario, durante le quali sono stati esaminati tutti i suini presenti nell'azienda,
- dove tutti i suini hanno subito esami clinici e di laboratorio, in conformità al capitolo I, parte D, punti 1, 3, 4 e 5, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

2. La Lituania provvede affinché il mattatoio di cui al paragrafo 1, lettera a):

- a) sia situato nelle aree indicate nell'allegato I, parte A;
- b) non accetti nello stesso giorno suini da macello diversi dai suini di cui al paragrafo 1.

3. La Lituania provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini di cui al paragrafo 1 siano puliti e disinfettati due volte dopo ciascun trasporto.

Articolo 7

1. La Lituania provvede affinché le carni suine di cui all'articolo 6 siano accompagnate da un certificato rilasciato in conformità all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 e completato dal veterinario ufficiale con l'attestato zoosanitario figurante nell'allegato II della presente decisione.

2. La Lituania provvede affinché siano fornite alla Commissione e agli Stati membri le seguenti informazioni concernenti i suini di cui all'articolo 6:

- a) prima dell'abbattimento dei suini, il nome e l'indirizzo del mattatoio destinati a ricevere suini da macello;
- b) dopo l'abbattimento dei suini, una relazione settimanale contenente informazioni riguardanti:
 - i) il numero di suini abbattuti nei mattatoi designati;
 - ii) il sistema di identificazione e i controlli dei movimenti applicati per garantire la conformità all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2001/89/CE.

Articolo 8

1. La Lituania non spedisce verso altri Stati membri o paesi terzi partite di:

- a) prodotti di animali della specie suina non compresi negli articoli 6 e 7, provenienti dalle aree indicate nell'allegato I, parte A;
- b) prodotti ottenuti da animali della specie suina originari delle aree indicate nell'allegato I, parte A;
- c) stallatico e letame ottenuti da animali della specie suina originari delle aree indicate nell'allegato I, parte A.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica a:

- a) prodotti derivati da animali della specie suina che:
 - i) hanno subito un trattamento termico
 - in un recipiente sigillato ermeticamente con un valore F_0 pari o superiore a 3,00, oppure
 - durante il quale la temperatura al centro della massa raggiunge almeno 70 °C, oppure
 - ii) sono stati prodotti al di fuori delle aree indicate nell'allegato I in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 e che dopo l'introduzione in Lituania sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dai prodotti di origine animale la cui spedizione non è autorizzata a norma del paragrafo 1;
- b) sangue e prodotti sanguigni definiti nell'allegato I, punti 2 e 4, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione⁽¹⁾, che sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 2, parte 3, punto 1, di tale regolamento, seguito da un controllo dell'efficacia, o che sono stati importati in conformità all'allegato XIV, capo II, sezione 2, di detto regolamento;
- c) strutto e grassi pressati o fusi che sono stati trattati mediante il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione) o uno degli altri metodi di trasformazione di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- d) alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a) e lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
- e) trofei di caccia conformi all'allegato XIII, capo VI, parte C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- f) setole di suino che sono state sottoposte a lavaggio industriale o ottenute dalla concia e setole di suino non trattate, saldamente chiuse in imballaggi e asciutte;
- g) prodotti di origine animale imballati e destinati all'utilizzo come reagenti diagnostici in vitro o reagenti di laboratorio;

h) medicinali definiti nella direttiva 2001/83/CE, dispositivi medici fabbricati utilizzando tessuti animali resi non vitali, di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera g), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio⁽²⁾, medicinali veterinari definiti nella direttiva 2001/82/CE e medicinali in fase di sperimentazione definiti nella direttiva 2001/20/CE;

i) involucri di origine animale conformi alle disposizioni dell'allegato I, capitolo 2, parte A, della direttiva 92/118/CEE e che sono stati puliti, raschiati e successivamente salati, decolorati o essiccati, e per i quali sono state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;

j) prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, restando inteso che il trattamento non è necessario per i prodotti finiti, i cui ingredienti soddisfano le rispettive condizioni zoosanitarie stabilite dalla presente decisione;

3. La Lituania provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2, che sono spediti in altri Stati membri, siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione di esecuzione 2011/508/CE della Commissione, del 16 agosto 2011, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Lituania».

Articolo 9

In deroga all'articolo 8, paragrafo 3:

- a) per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a d) e i), è sufficiente che la conformità alle condizioni di trattamento, attestata nel documento commerciale prescritto dalla relativa normativa dell'Unione, sia convalidata in conformità all'articolo 10;
- b) per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), è sufficiente che siano accompagnati da un documento commerciale che attesti che:
 - i) sono stati sottoposti a un lavaggio industriale; oppure
 - ii) sono stati ottenuti dalla concia; oppure
 - iii) sono conformi alle condizioni stabilite nell'allegato XIII, capo VII, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- c) per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere g) e h), è sufficiente che siano accompagnati da un documento commerciale attestante che sono destinati all'utilizzo come reagenti diagnostici in vitro, reagenti di laboratorio, medicinali o dispositivi medici, a condizione che i prodotti rechino chiaramente la dicitura «solo per uso diagnostico in vitro», «solo per uso di laboratorio», «medicinali» o «dispositivi medici»;

⁽¹⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

- d) per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera j), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle relative condizioni di polizia sanitaria stabilite nella presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato in conformità all'articolo 10;
- e) per i prodotti composti che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE, è sufficiente che siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:

«Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente o hanno chiaramente subito, durante la fabbricazione, un processo completo di cottura o di trattamento termico di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi materia prima».

Articolo 10

1. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, l'autorità competente provvede affinché il documento commerciale prescritto dalla normativa dell'Unione per gli scambi tra Stati membri sia convalidato mediante l'acclusione di una copia di un certificato ufficiale attestante che:

- a) i prodotti in questione sono stati fabbricati:
- i) con un processo di produzione che è stato verificato e giudicato conforme alle relative prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di polizia sanitaria ed è idoneo a distruggere il virus della peste suina classica; oppure
 - ii) con materiali pretrattati adeguatamente certificati secondo le prescrizioni degli articoli 8 e 9;
- b) si applicano disposizioni atte ad evitare eventuali ricontaminazioni con il virus della peste suina classica dopo il trattamento.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1:

- a) comprende un riferimento alla presente decisione;
- b) è valido per 30 giorni;
- c) contiene l'indicazione della data di scadenza;
- d) è rinnovabile dopo un'ispezione dello stabilimento.

Articolo 11

1. L'autorità competente stabilisce le zone a rischio nelle aree indicate nell'allegato I.

2. I servizi che sono forniti da persone a contatto diretto con i suini o che richiedono l'ingresso negli spazi di allevamento dei suini sono limitati a tali zone a rischio e non sono condivisi con altre zone dell'Unione. Lo stesso vale per i servizi che richiedono l'utilizzo di veicoli per il trasporto di mangimi, concimi o animali morti da e verso le aziende suinicole situate nelle aree indicate nell'allegato I.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai servizi qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i veicoli, le attrezzature e qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia sono stati puliti e disinfettati;
- b) le persone, i veicoli e le attrezzature non sono stati a contatto diretto con i suini o con le aziende suinicole per almeno tre giorni.

4. La Lituania provvede affinché:

- a) nelle aree indicate nell'allegato I siano applicate le seguenti misure di sorveglianza:
 - i) qualsiasi caso di malattia contagiosa rilevato nelle aziende suinicole, per cui sia indicato un trattamento antibiotico o con altri farmaci antibatterici, è immediatamente notificato all'autorità competente prima dell'inizio della terapia;
 - ii) nelle aziende suinicole di cui alla lettera a), un veterinario effettua immediatamente gli esami clinici e le procedure di campionamento descritti nel capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;
- b) siano applicate misure preventive di controllo della malattia, ove necessario, in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/89/CE;
- c) sia organizzata un'adeguata campagna d'informazione rivolta agli allevatori di suini.

Articolo 12

La Lituania provvede affinché nelle aree indicate nell'allegato I, parte A:

- a) le misure restino in vigore nelle zone di protezione e sorveglianza per un periodo di almeno 40 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette;
- b) i suini di tutti gli allevamenti delle zone di sorveglianza siano sottoposti a esami clinici e di laboratorio eseguiti in conformità al capo IV, parte F, dell'allegato della decisione 2002/106/CE, in aggiunta agli esami di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/89/CE e prima che le misure stabilite dalla direttiva 2001/89/CE vengano abrogate nella zona di sorveglianza; tali esami non possono essere eseguiti prima che siano decorsi 30 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione delle aziende infette.

Articolo 13

1. Gli Stati membri diversi dalla Lituania non spediscono suini verso i mattatoi delle aree indicate nell'allegato I, parte A.

2. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini in Lituania siano puliti e disinfettati due volte dopo ciascun trasporto in tale Stato membro e non trasportino suini per almeno tre giorni dopo la disinfezione;

- b) i veicoli entrati in un allevamento di suini in Lituania siano puliti e disinfettati due volte dopo esserne usciti e non trasportino suini per almeno tre giorni dopo la disinfezione;
- c) i trasportatori forniscano all'autorità competente le prove dell'avvenuta pulizia e disinfezione.

Articolo 14

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 15

La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2011.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Parte A**

I distretti Jonava, Kaišiadorys, Kaunas e Kėdainiai nella provincia di Kaunas e i distretti Ukmergė e Širvintos nella provincia di Vilnius.

Parte B

L'intero territorio della Lituania, fuorché le aree indicate nella parte A.

ALLEGATO II

UNIONE EUROPEA

Zona soggetta a restrizioni per le carni fresche

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------	---	-------

II.1. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopra descritte:

- II.1.1. sono state ottenute da suini in un mattatoio
 (nome), situato in una regione o zona dello Stato membro
 (nome dello Stato membro) soggetta a restrizioni a causa della malattia
 (nome della malattia), in conformità alla decisione
 (numero) e sono conformi alle prescrizioni dell'articolo/degli articoli di tale
 decisione.

Parte II: Certificazione

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Nome e cognome (in stampatello):

Titolo e qualifica:

Unità veterinaria locale:

N. dell'UVL:

Data:

Firma:

Timbro:

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 320 del 5 dicembre 2009)

A pagina 28, criterio 3, lettera e):

anziché: «e) Emissione di formaldeide da materiali a base di legno grezzi non trattati

I materiali a base di legno possono essere utilizzati nei mobili se sono conformi ai seguenti requisiti:

- i) pannelli truciolari: l'emissione di formaldeide contenuta nei pannelli truciolari allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe E1 secondo la norma EN 312;

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 312-1.

- ii) pannelli di fibre: la formaldeide contenuta nei pannelli di fibre non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe di qualità A secondo la norma EN 622-1. Tuttavia, i pannelli di fibre appartenenti alla classe A sono accettati solo se non costituiscono più del 50 % del legno e dei materiali a base di legno totali utilizzati nel prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno sono conformi al suddetto requisito in base alla norma europea EN 622-1.»

leggi: «e) Emissione di formaldeide da materiali a base di legno grezzi non trattati

I materiali a base di legno possono essere utilizzati nei mobili se sono conformi ai seguenti requisiti:

- i) pannelli truciolari: l'emissione di formaldeide contenuta nei pannelli truciolari allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe E1 secondo la norma EN 312;

- ii) pannelli di fibre: l'emissione di formaldeide contenuta in pannelli di fibre allo stato grezzo, vale a dire prima della lavorazione o del rivestimento, non deve superare il 50 % della soglia consentita per l'appartenenza alla classe di qualità E1 secondo la norma EN 622-1. Tuttavia, i pannelli di fibre appartenenti alla classe E1 sono accettati solo se non costituiscono più del 50 % del legno e dei materiali a base di legno totali utilizzati nel prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono dimostrare che i materiali a base di legno emettono meno di 4 mg/100 g in base alla norma EN 120 (metodo perforatore) o meno di 0,062 mg/m³ in base alla norma EN 717-1 (metodo della camera). Inoltre deve essere rilasciata una dichiarazione relativa all'istituzione di un sistema di controllo della produzione in fabbrica in conformità della norma EN 312 oppure della norma EN 622-1.»

A pagina 29, criterio 4, lettera c):

anziché: «c) Formaldeide

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,05 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione attestante l'osservanza del precedente requisito, insieme a informazioni sulla formulazione utilizzata per il trattamento superficiale (ad esempio schede di sicurezza dei materiali).»

leggi: «c) Formaldeide

Le emissioni di formaldeide da sostanze e preparati usati nel trattamento superficiale che libera formaldeide devono essere inferiori a 0,062 mg/m³.

Valutazione e verifica: il richiedente e/o il suo fornitore devono rilasciare una dichiarazione attestante l'osservanza del precedente requisito, insieme a informazioni sulla formulazione utilizzata per il trattamento superficiale (ad esempio schede di sicurezza dei materiali) oppure a risultati di prove da cui risulti che il valore delle emissioni non supera il limite dichiarato (in base alla norma EN 717-1).»

Rettifica della decisione 2010/320/UE del Consiglio, dell'8 giugno 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145 dell'11 giugno 2010)

1) Nella pagina di copertina e a pagina 6, nel titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio dell'8 giugno 2010 indirizzata alla Grecia ...»

leggi: «Decisione del Consiglio del 10 maggio 2010 indirizzata alla Grecia ...»

2) A pagina 11, nella formula riguardante il luogo e la data d'adozione:

anziché: «Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»

leggi: «Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

